

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL NIDO"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "IL NIDO".

1.2 Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione aggiungerà alla propria denominazione ETS.

1.2 L'Associazione ha sede legale in via Berta, 1 palazzo della Provincia III piano, presso la sede dell'associazione Lilt di Isernia, ed opera nel territorio della Regione Molise estensibile a tutto il territorio nazionale, relativamente a progetti di particolare rilevanza e collaborazioni.

ART. 2

(Statuto)

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Oggetto sociale, finalità e attività)

Scopo dell'associazione è:

1. La valorizzazione del potenziale socio-cognitivo di ogni bambino, finalizzata al superamento di ogni forma di disagio psicologico, sociale, relazionale e dell'apprendimento, con particolare riferimento agli alunni che presentano segni riferibili ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (in seguito indicati DSA: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, disprassia, ect.), ai disturbi ad origine psicogena, ai multiformi disturbi della condotta (bullismo, furti, fughe, aggressività manifesta, ecc.) ad origine socio culturale e da deprivazione.

2. Particolare interesse operativo è di ricerca sarà riservato ai minori ed alle famiglie che presentano Disturbi dello Spettro Autistico.

Tali disturbi, in varia misura, impediscono al bambino di apprendere le basi fondamentali della letto-scrittura, del calcolo e dei numeri, nonché un inserimento normale nei gruppi classe, sportivi ed anche nei gruppi sociali variamente organizzati. Il minore, affetto da tali disturbi, rischia, conseguentemente, l'isolamento e l'esclusione. Tutto ciò ne mina l'autostima con effetti molto dannosi a lungo termine. I minori che ne sono affetti, se non trattati, vanno incontro a fallimenti, abbandoni precoci del processo formativo, condotte a rischio istituzionale e devianza ma, soprattutto nei casi più complessi, allo sviluppo di derivate difficoltà psicopatologiche in età successiva.

3. L'associazione "IL NIDO" pertanto, si è costituita raccogliendo un bisogno del territorio da più parti rappresentato in aiuto alle famiglie in emergenza.

Si è inteso attivare processi di cambiamento attraverso la sensibilizzazione ed il sostegno ai genitori, l'accoglienza di nuovi principi e nuove pratiche educative in tema di DSA: diagnosi, accoglienza e interventi, sostegno alle famiglie, ricerca ed aggiornamento sulle nuove metodiche, tutto ciò in linea con la normativa scolastica e sanitaria esistente nel nostro ordinamento, senza trascurare i trattamenti di sostegno ai minori con la condotta irregolare ed ai minori affetti da disturbi dello spettro autistico.

4. L'associazione mette in atto ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare i propri scopi statutari. In particolare le attività che si propone di compiere per il conseguimento delle proprie finalità ideali consistono in:

- a) Iniziative di studi e ricerche in campo psicologico, clinico educativo e didattico con particolare riferimento agli aspetti dell'integrazione in favore dei soggetti svantaggiati;
 - b) Attività di informazione e sostegno ai genitori di minori con problemi cognitivi, affettivi e socio svantaggiati;
 - c) Realizzazione di programmi per favorire la formazione e l'aggiornamento del personale docente sulla materia;
 - d) Screening per attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei DSA e di disturbi dell'area autistica;
 - e) Assistenza e consulenza ai docenti;
 - f) Abilitazione cognitiva ed assistenza allo studio, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa per il ricorso a figure professionali indispensabili alla qualità dei servizi attivati;
 - g) Attivazione di centri per l'accoglienza e la socializzazione di minori con problemi di condotta a rischio psico-sociale ed istituzionale;
 - h) Programmazione elaborata in sede, curando un costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate, aventi finalità o correlate alla protezione e potenziamento dei minori;
 - i) Interscambio di informazioni con organizzazioni similari;
 - j) Raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento dell'attività in favore dell'utenza;
 - k) Collaborazione con tutte le agenzie educative, amministrative, giudiziarie e di volontariato del territorio.
 - l) Iniziative per il miglioramento della qualità di vita dei minori;
 - m) Altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi o da altre fonti normative;
 - n) Ogni altra attività che si rendesse necessaria in relazione alle mutate richieste del territorio.
- Tali attività, tutte riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, vengono svolte secondo la propria natura associativa e compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi anche del supporto pubblico e privato.

CATEGORIE DI SOCI E QUOTA SOCIALE

ART. 5

5.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

5.2 L'Associazione dovrà avere almeno quindici persone fisiche associate.

5.3 L'ammissione all'Associazione o il suo rigetto è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato con motivazione.

5.4 Possono inoltre essere soci le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni anche non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

I soci si differenziano in:

- soci volontari;

- soci sostenitori

Possono essere:

soci volontari, le persone fisiche che condividono lo spirito di solidarietà e di appartenenza al progetto e che si impegnino attivamente in linea con i contenuti statutari a prestare la loro opera in modo gratuito.

I soci volontari, dopo aver richiesto l'iscrizione, manifestando adesione agli scopi dell'associazione "IL NIDO" versano la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo all'inizio del mandato con propria delibera.

Sono **soci sostenitori**, coloro i quali, concorrendo al supporto economico dell'attività dell'associazione con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestano la volontà di essere iscritti.

Possono essere ammessi alla qualità di socio volontario coloro i quali:

- hanno raggiunto la maggiore età;
- hanno preso visione dello statuto, aderiscono agli scopi dell'associazione e accettano di prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali, ed essere eventualmente rimborsati dall'associazione solo delle spese effettivamente sostenute inerenti l'attività entro limiti stabiliti dalla legge;

ART. 6

A ciascun associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, è concesso il diritto ad esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare, ai fini della assunzione della delibera di competenza. Ciascun socio può inoltre esprimere un solo voto a mezzo di delega.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa annuale che coincide con l'anno solare.
- indegnità (decisa dal Consiglio Direttivo);
- atti contrari all'interesse dell'associazione (deciso dal Consiglio Direttivo).

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 7

Sono **organi** della Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo (appresso denominato CD);
- Il Presidente;
- Il Revisori dei Conti.

ART. 8

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'assemblea Ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- Elegge i componenti del C.D. e il Revisore dei conti;
- Approva il bilancio dell'esercizio proposto dal CD accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare sui seguenti compiti:

- Modifica dello statuto;
- Scioglimento dell'associazione;
- Fusione o scissione dell'associazione.

ART. 9

1. L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. È convocata dal Presidente dell'Associazione tramite invito affisso nei locali della propria sede e diffuso con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (e-mail, sms, ecc.) almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'assemblea (ordinaria o straordinaria), la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare.
4. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente quando ne abbia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 30% dei soci.
5. In assemblea i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza anche con delega, della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

ART. 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci iscritti nell'anno in corso;
2. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno 3 mesi dalla data delle elezioni;
3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso apposita delega scritta.

ART. 11

1. Il Presidente dell'Assemblea si avvale del Segretario il quale redige regolare verbale assembleare firmato del Presidente e da se stesso su apposito registro timbrato e numerato progressivamente come di norma.
2. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e far rispettare il Regolamento adottato per l'elezione degli organi.

ART. 12

1. I componenti del CD e il Revisore dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Il regolamento elettorale, deliberato in precedente assemblea, da adottarsi almeno 3 mesi prima della scadenza degli organi, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali.
3. Le elezioni sono indette dal CD uscente almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

ART. 13

1. L'Associazione è amministrata dal CD composto da cinque componenti.
2. Possono essere eletti componenti del CD i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni
3. I CD durano in carica 5 anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

ART. 14

1. Il CD elegge il Presidente;
2. Il CD, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi o programmi.

ART. 15

1. Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio lo ritenga necessario.
2. Il CD è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Di ciascuna riunione viene redatto su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16

1. Il CD è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente mediante avviso scritto, inviato a mezzo posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni.
3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

ART. 17

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere eletto, il Consiglio direttivo procede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.

ART. 18

Se la maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio.

ART. 19

In assenza del Presidente i suoi poteri sono espressi dal Vice Presidente.

ART. 20

1. il Revisore dei Conti predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CD.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica per lo stesso periodo del CD.

PATRIMONIO GESTIONE FINANZIARIA

ART. 21

1. L'associazione provvede agli scopi statutari:
 - a) con eventuali rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
 - b) con le quote associative versate dai soci;
 - c) con i proventi delle proprie attività;
 - d) con oblazione di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni con enti pubblici e privati.

ART. 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di esercizio con annesso stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
3. Il bilancio annuale consuntivo sarà reso pubblico.

ART. 23

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione affine appartenente al Terzo Settore, di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

